



SETTORE GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
RISORSE UMANE

ACCORDO
SUI CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE
CONDIZIONI, DEI REQUISITI E DEI LIMITI PER LA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 17 C.C.N.L.
23.12.99 AREA DIRIGENZA COME MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL
C.C.N.L. 22.2.2006 AREA DIRIGENZA) (*)

L'art. 6 – comma 2 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali (Area Dirigenza) del 22.2.2006 riserva alla concertazione la materia relativa ai criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Le parti concordano quanto segue:

L'art. 17 – comma 3 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali (Area Dirigenza) del 23.12.99, come modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali (Area Dirigenza) del 22.2.2006 prevede che “La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza di evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione”.

L'art. 17 – comma 2 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali (Area Dirigenza) del 23.12.99, prevede la possibilità, per gli Enti locali, nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del bilancio, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, di erogare un'indennità supplementare, la cui misura può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento al momento dell'attivazione della procedura.

L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile ai dirigenti di ruolo della Provincia; la corrispondente procedura può essere attivata sia dall'Amministrazione sia dal dirigente e si conclude esclusivamente con l'accordo delle due parti.

In tal caso non si applicano i termini di preavviso previsti dall'art. 31 del C.C.N.L. del 10.4.1996.

In fase di prima applicazione, al fine di favorire il più ampio ricorso a questo strumento di risoluzione, l'Amministrazione:

1. accoglie le richieste dei dirigenti interessati, che presentino domanda entro sette giorni dal recepimento, mediante deliberazione della Giunta, del presente accordo;
2. calcola ciascuna mensilità sulla base dell'indennità di posizione in godimento al 31 ottobre 2009;
3. assicura l'erogazione di due mensilità entro il mese di dicembre 2009 ed il saldo entro il primo bimestre 2010;
4. si impegna a comunicare a tutti i Dirigenti l'avvenuta approvazione dell'accordo da parte della Giunta Provinciale.

Il valore dell'indennità supplementare è determinato in relazione all'anzianità contributiva ed all'avvenuta acquisizione del diritto giuridico al trattamento di quiescenza del dirigente interessato, come indicato nella tabella esplicativa sottostante:

LIVELLO DIRIGENZIALE	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA		
	senza diritto a pensione	con diritto giuridico alla pensione già acquisito	con 40 anni di servizio da raggiungere entro il 31 marzo 2010
AREA/SETTORE/ SERVIZIO/STAFF	80% delle mensilità mancanti al diritto economico alla pensione (e comunque non oltre le 21 mensilità)	7 mensilità	2 mensilità

L'anzianità contributiva e l'acquisizione del diritto alla quiescenza vanno riferiti al momento dell'attivazione della procedura e documentati da apposita attestazione dell'INPDAP.

Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità supplementare non gravano sul fondo previsto per la retribuzione di posizione e di risultato, bensì su un fondo appositamente costituito.

Conclusa la fase di prima applicazione, a far data 1.11.2009, come esplicitato in premessa, è esclusiva facoltà dell'Amministrazione concedere la risoluzione consensuale.

Brescia, 26 Gennaio 2010

(*) Sottoscrizione autorizzata con delibera di Giunta Provinciale n. 519 del 19.10.2009